



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p.c.

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER  
LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER  
LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMMISSARIO DELLO STATO  
PER LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DELLO STATO  
NELLA REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE

OGGETTO: Articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali per i comuni fino a 10.000 abitanti.

Nell'ambito degli interventi volti al contenimento della spesa pubblica, con l'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148 il legislatore è intervenuto per ridurre il numero dei consiglieri e degli assessori per i comuni fino a 10.000 abitanti.

A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione (17 settembre 2011) è pertanto prevista una riduzione ulteriore, rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 42/2010, del numero dei componenti degli organi collegiali dei comuni compresi nella classe demografica fino a 10.000 abitanti.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

In considerazione delle prossime consultazioni amministrative si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul disposto normativo che ha delineato la nuova composizione dei consigli, e del numero degli assessori, per tutti i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, suddividendoli, altresì, in nuove fasce demografiche.

Di conseguenza è stato modificato l'art. 37 del d.lgs.vo n. 267/2000.

Con specifico riguardo ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, si segnala che la lettera a) dell'art.16, comma 17, ha previsto la presenza dei soli consiglieri comunali.

Per tale fascia demografica non è prevista la figura degli assessori, risultando, pertanto, attribuite **esclusivamente al sindaco** le competenze della giunta comunale.

Ciò posto si rileva che le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell'ente locale comportano la necessaria presenza del **vicesindaco** per l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive che l'art.53 assegna a tale figura che dovrà, pertanto, essere nominata tra i consiglieri eletti.

In particolare si osserva che la riforma disposta per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti con la norma in oggetto, si pone in linea di continuità con la previsione di cui all'art. 2, comma 186, lettera c) della legge 23 dicembre 2009, n.191, come modificato dal d.l.25 gennaio 2010, n. 2 convertito in legge 26 marzo 2010, n.42 (legge finanziaria 2010), che prevede, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, la *"... possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori ..."*.

Per completezza si fa rilevare che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia "organi di governo" dei comuni rimessa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; pertanto le disposizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione, anche in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art.1, del d.lgs.vo n. 267, per il quale *"l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli*





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

*comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette”.*

Resta fermo che, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, continua ad applicarsi, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, come prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, che ha modificato ed integrato l'art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

In proposito si richiama la precedente circolare di questo Dipartimento, n.2915 del 18 febbraio 2011, reperibile sulla pagina web del Ministero “In - Comune” all'indirizzo <http://incomune.interno.it>.

Si pregano le SS. LL. di voler curare - con i mezzi ritenuti più idonei - la massima diffusione degli elementi sopra esposti presso le amministrazioni locali interessate, rientranti nella competenza di codeste province, alcune delle quali hanno già formulato quesiti specifici.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Pansa





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

## COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI (ESCLUSO IL SINDACO) PER I COMUNI FINO A 10.000 ABITANTI

ART. 37 T.U.O.E.L. N. 267/2000		RINNOVI DAL 2011 Legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) come modificata dalla legge n. 42/2010		RINNOVI DAL 2012 d.l. 13 agosto 2011, n.138	
Popolazione da 3001 a 10000 abitanti	16	Popolazione da 3001 a 10000 abitanti	12	Popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	10
				Popolazione da 3001 a 5.000 abitanti	7
Popolazione inferiore a 3000 abitanti	12	Popolazione inferiore a 3000 abitanti	9	Popolazione da 1001 fino a 3000 abitanti	6
				Popolazione fino a 1000 abitanti	6

## NUMERO MASSIMO DEGLI ASSESSORI COMUNALI PER I COMUNI FINO A 10.000 ABITANTI

PRECEDENTE COMPOSIZIONE		COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011		COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2012	
T.U.O.E.L. N. 267/2000 (art. 37)		Legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) come modificata dalla legge n. 42/2010		d.l. 13 agosto 2011, n.138	
Popolazione da 3001 a 10000 abitanti	6	Popolazione da 3001 a 10000 abitanti	4	Popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	4
				Popolazione da 3001 a 5.000 abitanti	3
Popolazione inferiore a 3000 abitanti	4	Popolazione inferiore a 3000 abitanti	3	Popolazione da 1001 fino a 3000 abitanti	2
				Popolazione fino a 1000 abitanti	0